

REGOLAMENTO (CE) N. 208/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati
nell'allegato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'impor-
tazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del
21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei rego-
lamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138,
paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella ripor-
tata nell'allegato.

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applica-
zione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali
nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali
la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.